

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale

Art. 7

(Programmi d'intervento)

1. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce le attività e le iniziative che ritiene necessario attivare e incentivare relativamente alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale; determina, altresì, i criteri d'accesso ai benefici, le misure degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

2. Con i programmi d'intervento di cui al comma 1 la Regione:

a) favorisce le iniziative, pubbliche e private, che tendono a conservare la biodiversità autoctona e a diffondere la conoscenza e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;

b) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;

c) prevede specifiche iniziative per incentivare gli aderenti alla rete di conservazione e sicurezza;

d) promuove e sostiene la divulgazione, la formazione e l'informazione relative alla conoscenza della biodiversità agricola e forestale;

e) diffonde l'uso e la valorizzazione dei prodotti derivanti dalle razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni.

3. I programmi d'intervento sono attuati dall'ERSA e sottoposti a controllo e monitoraggio da parte della Direzione centrale competente in materia di agricoltura.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 28, lettera d), L. R. 15/2014